

carità, che abbiamo miglior' opinione di quel sesso. Che se al Tribunal Donnesco nè pure piacesse la prima ragione da me prodotta, che certo è molto men dura di quest' altra: noi foggieremo per non irritare lo sdegno altrui, che son ributtate le femmine dal testimoniare, solamente per cagione della loro onestà, acciocchè non s'abbiano da mischiar troppo negli affari, e nelle adunanze degli uomini. La qual ragione se per avventura a' nostri giorni non paresse molto gagliarda, tale forse fu al tempo de' primi Legislatori. Contuttociò trattandosi di far testimonianza nelle liti private, noi non disprezzeremo le femminili attestazioni, purchè non si possa dubitare della pubblica onestà, e del sesso di questi non maschi testimonj; e molto più ne faremo caso, ove la Nobiltà fosse congiunta all' altre due doti.

5. Finalmente moltissimi son coloro, che non hanno la qualità di Testimonj idonei, perchè possono trar comodo, onore, ed utilità dalla loro testimonianza. Tali sono i servidori, i famigliari, i partigiani, i parenti, i compagni, gli avvòcati, i tutori, gli amici, gl' innamorati, dell' una parte, senza essere ancor tali, ed egualmente tali dell' altra; ovvero i poco amorevoli, o nimici dell' una parte, e amici solo dell' altra. In costoro noi presumiamo, che non si possa trovare con sicurezza la verità, perocchè probabilmente vorranno per quanto sia loro permesso, e anche senza avvedersene, aiutar la parte amica, o nuocere alla contraria. Tuttavia nè pure a simili Testimonj si dee negar fede, quando sieno provveduti d' una ben nota pietà, e bontà di costumi, e conosciuti per uomini d' Onore, e zelanti del Vero. Allora cessa affatto, o quasi affatto, in essi la suspizione di parzialità, o menzogna, e molto più se si tratta di difendere un reo, di provar l' innocenza d' alcuno, e di aiutar la concordia. Si ammettono parimente, e fanno pruova questi inabili Testimonj, se la controversia non è di gran rilievo, o è di cose occulte, e difficili a provarsi, o se la loro testimonianza si accorda con quella d' un' altro Testimonio degno di fede; e cresce il peso della loro attestazione, ove sieno molti di numero, e concordino tutti nella medesima sentenza.

6. E appunto questa concordia de' Testimonj in affermare, o negare una stessa cosa, è sempre necessaria, a fin di formare una forte, e legittima Pruova. Altrimenti non daremo fede a' lor detti, perchè l' uno distrugge l' altro, quando son contrarie, e notabilmente diverse, ed incostanti le loro deposizioni. E dico notabilmente diverse, poichè quando la discrepanza consistesse in poco, o non fosse intorno alle cose sostanziali, o a qualche rilevante Qualità, come di Luogo, o di Tempo, non rimarremo per questo di credere alla testimonianza loro. Anzi per quanto si può dobbiamo ridurre a concordia le loro parole, nè cavillare, nè sofisticar troppo intorno ad esse. Oltre a ciò al pari delle Confessioni dell' avverfario, si richiede che sieno pure, chiare, determinate, non equivoche, non oscure, non inverisimili, le risposte de' Testimonj; e che seriscano precisamente, e manifestamente la quistione loro proposta; e ch' essi allegino la ragione di quanto affer-